



Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 04/10/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(54/12)

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA "OPERA PIA D'AURIA", IN
CASAVATORE. ESTINZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

a. l'ente "Opera pia D'Auria", in Casavatore, trae origine dal testamento pubblico del 21 maggio 1875, come da rogito del notaio Migliore, in Casoria, con il quale Vincenzo D'Auria costituiva un legato consistente in un fondo rustico e in una somma di denaro per la fondazione di un'opera pia avente per scopo il conferimento di assegni dotali annui a signorine povere di Casavatore che contraevano matrimonio;

b. l'opera pia veniva autorizzata ad accettare il legato come sopra disposto dal fu Vincenzo D'Auria con Regio Decreto del 6 gennaio 1895 di approvazione dello statuto;

c. in considerazione dello scopo attinente all'assistenza e beneficenza, l'opera pia venne ascritta *ex lege* 17 luglio 1890, n. 6972 nel novero delle *istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza* e, come tale, assoggettata alla vigilanza e al controllo degli organi centrali e periferici dello Stato cui, in virtù del dPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono subentrate le Regioni a statuto ordinario;

d. per disposizione, a rilievo determinante, dello statuto l'amministrazione dell'opera pia è affidata al figlio Salvatore del fu Vincenzo D'Auria cui succede un figlio maschio di tutti i figli del testatore o, in mancanza di successori, la Confraternita della SS. Trinità di Casavatore;

e. l'IPAB in parola è in gestione commissariale sin dal 1999 a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Domenico D'Auria e a motivo del diniego dei fratelli e dei nipoti a succedergli nell'amministrazione dell'istituzione nonché della sopravvenuta estinzione della Confraternita della SS. Trinità (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3815 del 19 marzo 1999 di nomina del commissario reggente ex deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 17 febbraio 1999);

f. il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stato oggetto di riordino ad opera del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 16bis della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, fonte primaria di disciplina della materia in regione Campania alla luce del novellato articolo 117 della Costituzione;

g. la disciplina regionale di riordino del sistema prescrive la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a seconda della tipologia, del carattere e della dimensione, in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato e contempla, in via residuale, le cause di estinzione delle istituzioni;

h. il regolamento n. 2/2013 riserva agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adempimenti pregnanti ai fini dell'attuazione della disciplina di riordino del sistema la cui inottemperanza determina l'insorgere della competenza sostitutiva della Regione;

i. in particolare, per disposizione degli articoli 2 e 11 del regolamento n. 2/2013, gli organi di amministrazione delle IIPAB deliberano la trasformazione e, in alternativa, se ricorrono i presupposti di fatto e di diritto, la proposta di estinzione delle istituzioni;

l. con decreto presidenziale n. 264 del 29 dicembre 2015 è stato nominato il commissario reggente dell'IPAB "Opera pia D'Auria" per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti previsti dal regolamento n. 2/2013 preordinati e consequenziali alla estinzione dell'istituzione;

vista la deliberazione n. 01 del 18 maggio 2016, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il commissario reggente dell'IPAB "Opera pia D'Auria":

a. propone la estinzione dell'istituzione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 2/2013 a motivo della inattività nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e dell'esaurimento dello scopo statutario;

b. attesta, all'esito della rilevazione del patrimonio e delle ricognizioni effettuate, che l'IPAB "Opera pia D'Auria" :

b.1. è priva di beni mobili;

b.2. è proprietaria di un fondo agricolo in Casavatore identificato al catasto al foglio 1, particelle 571, 568, 55;

b.3. è priva di personale dipendente;

b.4. non ha in essere rapporti giuridici attivi e passivi;

b.5. è priva di bilanci previsionali e consuntivi;

c. attesta, altresì, che il testamento dal quale trae origine l'istituzione e lo statuto non recano disposizioni specifiche in ordine alla destinazione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente;

lette le disposizioni del titolo I del regolamento n. 2/2013 e, in particolare,:

a. l'articolo 2, comma 5, secondo cui le IIPPAB inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie sono escluse dalla trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato;

b. l'articolo 11, comma 1, secondo cui *“Le istituzioni indicate nell'articolo 2, comma 5, e quelle per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione.....omissis.....sono estinte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione delle istituzioni.”*;

c. l'articolo 11, comma 2, secondo cui la proposta di estinzione delle IIPPAB è deliberata dall'organo di amministrazione, ancorchè straordinario, delle istituzioni;

d. l'articolo 11, comma 3, recante la indicazione della documentazione di corredo della proposta di estinzione;

e. l'articolo 11, comma 5, il quale statuisce che *“Con la deliberazione di estinzione la Giunta regionale dispone l'attribuzione del personale e dei beni patrimoniali dell'istituzione estinta nel rispetto dei parametri di contenimento della spesa pubblica degli enti destinatari per il personale e delle tavole di fondazione. Fermo il rispetto dei predetti parametri, in mancanza di disposizioni specifiche delle tavole di fondazione, il personale e l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare sono attribuiti al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'istituzione, previo assenso del comune destinatario. In caso di mancato assenso da parte del comune destinatario, la Giunta regionale individua il soggetto cui trasferire il personale e i beni patrimoniali dell'istituzione tra i comuni dell'ambito sociale territoriale di riferimento o, in via graduata, tra le istituzioni o tra le aziende del territorio assenzienti. In caso di estinzione di istituti che operano sull'intero territorio regionale o sul territorio di due o più ambiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 il personale e il patrimonio mobiliare e immobiliare è attribuito alla Regione, al fine di salvaguardare la continuità e l'unitarietà delle finalità istituzionali.”*;

f. l'articolo 11, comma 9, il quale prevede che *“Il patrimonio delle istituzioni estinte è trasferito con vincolo di destinazione a scopi sociali.”*;

g. l'articolo 11, comma 10, secondo cui *“L'ente destinatario del personale e dei beni patrimoniali subentra nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione estinta, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di adozione del provvedimento regionale di estinzione.”*;

acclarato che, giusta disposizione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del regolamento n. 2/2013, il commissario reggente dell'IPAB è legittimato a formulare la proposta di estinzione dell'istituzione;

preso atto:

a. delle risultanze della rilevazione della consistenza del patrimonio dell'IPAB e delle ricognizioni del personale dipendente e dei rapporti giuridici attivi e passivi effettuate dal commissario reggente descritte nella deliberazione commissariale n. 01 del 18 maggio 2016;

b. della deliberazione n. 24 del 23 giugno 2016, acquisita al protocollo 2016.545846 e custodita agli atti dell'ufficio competente, con la quale il consiglio comunale di Casavatore ha deliberato l'assenso all'attribuzione dei beni patrimoniali dell'IPAB e al subentro nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo alla estinguenda istituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento n. 2/2013;

considerato che:

a. con nota del 30 settembre 1998 l'ultimo amministratore ordinario dell'IPAB “Opera pia D'Auria” comunicava la impossibilità di adempiere la volontà del testatore a motivo delle mutate condizioni sociali e della insufficienza dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'istituzione;

b. dalla deliberazione del commissario reggente n. 01 del 18 maggio 2016 emerge che:

b.1. l'IPAB “Opera pia D'Auria” è inattiva nel campo sociale da oltre due anni ed ha esaurito lo scopo;

b.2. non sono stati rinvenuti bilanci previsionali e consuntivi riferiti agli esercizi finanziari pregressi;

b.3. non è stato possibile procedere alla redazione dei bilanci per mancanza di risorse finanziarie;

c. per disposizione, a rilievo determinante, del testamento pubblico del 21 maggio 1875 e dello statuto approvato con Regio Decreto del 6 gennaio 1895, depositati agli atti dell'ufficio competente, l'IPAB “Opera pia D'Auria” esauriva lo scopo nell'ambito del comune di Casavatore;

d. il testamento pubblico del 21 maggio 1875 del fu Vincenzo D'Auria dal quale trae origine l'IPAB "Opera pia D'Auria" e lo statuto dell'istituzione non recano disposizioni specifiche di attribuzione del patrimonio in caso di estinzione;

rilevato, pertanto, che:

a. l'IPAB in parola è esclusa dai procedimenti di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e in associazione o fondazione di diritto privato e rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 1, del regolamento n. 2/2013, impositivo della estinzione delle istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e di quelle che hanno esaurito le finalità statutarie;

b. a mente dell'articolo 11, comma 5, del regolamento n. 2/2013, nel caso di specie i beni patrimoniali della estinguenda IPAB vanno attribuiti al comune di Casavatore nel cui territorio l'istituzione ha la sede legale ed esauriva lo scopo;

ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto impositivi della estinzione dell'IPAB "Opera pia D'Auria" e dell'attribuzione al comune di Casavatore del patrimonio dell'istituzione a mente dell'articolo 11 del regolamento n. 2/2013;

preso atto dell'acquisizione agli atti della struttura amministrativa competente della istruttoria delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse, depositate nel fascicolo del procedimento in parola, rese ai sensi dell'articolo 6bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 6 del dPR n. 62/2013 dal responsabile del procedimento e dal dipendente deputato all'attività istruttoria endoprocedimentale;

letti

a. il dPR 15 gennaio 1972, n. 9;

b. il dPR 24 luglio 1977, n. 616;

c. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

d. il regolamento 22 febbraio 2013, n. 2;

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di dichiarare estinta l'IPAB "Opera pia D'Auria", in Casavatore, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, a motivo della inattività nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e dell'esaurimento dello scopo statutario.

2. di attribuire al comune di Casavatore il patrimonio dell'IPAB "Opera pia D'Auria", con vincolo di destinazione a scopi sociali.

3. di notificare la presente deliberazione all'IPAB "Opera pia D'Auria" e al Comune di Casavatore per gli adempimenti conseguenziali previsti dall'articolo 11 del regolamento n. 2/2013.

4. di trasmettere la presente deliberazione al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali (54 00), alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero (54 12 00) per gli adempimenti di competenza e al BURC per la pubblicazione.